

RASSEGNA NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI N. 14/2026

[RASSEGNA](#)

NOTIZIARIO N 68 DEL 10 APRILE 2026

[A CURA DI:](#)

[FEDERICA TRESKA: DIRITTO CIVILE E PUBBLICO](#)

[DEBORA FASANO: DIRITTO TRIBUTARIO](#)

[GRETA CECCARINI: DIRITTO EUROPEO E INTERNAZIONALE](#)

*N.B. Le massime contraddistinte dall'asterisco * sono state predisposte dal redattore verificando il testo integrale della decisione; le altre sono massime ufficiali tratte dal CED della Corte di Cassazione.*

I. Diritto civile e pubblico

ASSOCIAZIONI

Cassazione, sentenza, 13 dicembre 2025, n. 32521, sez. III civile

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE - ESTINZIONE - LIQUIDAZIONE Associazione con personalità giuridica - Liquidazione ex artt. 30 c.c. e 16 disp. att. c.c. - Art. 41 T.U.B. - Applicabilità - Esclusione.

In caso di liquidazione generale del patrimonio dell'associazione sciolta, compiuta a norma degli art. 30 c.c. e 16 disp. att. c.c., non trova applicazione il privilegio processuale concesso dall'art. 41 TUB al creditore fondiario, il quale non può iniziare o proseguire l'azione esecutiva sui beni dell'ente compresi nella procedura di liquidazione.

EDILIZIA E URBANISTICA

***Consiglio di Stato, sentenza, 12 marzo 2026, n. 2044, sez. II**

Stato legittimo

Nel caso di manufatto realizzato prima del 1° settembre 1967, l'art. 9-bis del D.P.R. n. 380 del 2001 consente ora di utilizzare qualsivoglia tipologia di documento probante lo stato legittimo dell'immobile, ovvero, quale *extrema ratio*, ogni "altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza": dicitura che sembra riaprire la possibilità di ingresso nei procedimenti *de quibus* alle prove testimoniali formalizzate in dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000.

Occorre anche precisare come il riferimento contenuto nell'art. 9-bis del T.u.ed. al titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio pure per i casi di immobili costruiti prima del 1967, dimostra altresì l'obiettivo, via via perseguito dal legislatore, di far convergere verso la "certificazione formale" dello stato di legittimità anche immobili che originariamente di tale titolo sono privi: si realizza così un equilibrato contemperamento tra esigenze di certezza delle situazioni e tutela delle regole che sovrintendono al governo del territorio.

Occorre inoltre valutare se lo "stato legittimo" sia necessariamente e solo quello *prima facie* emergente dal titolo, ovvero se sia possibile dimostrarne una diversa consistenza. Ci si chiede se una volta individuato il titolo di legittimazione, la sua obiettiva inconsistenza contenutistica consenta di superarne il dettato formale utilizzando le medesime modalità probatorie indicate dall'art. 9-bis del T.u.ed. È da ritenere che, nei casi in cui il titolo edilizio sia così risalente nel tempo da presentarsi del tutto lacunoso, come tipico dell'epoca, al quesito possa essere data risposta positiva.

FALLIMENTO

Cassazione, ordinanza, 25 febbraio 2026, n. 4231, sez. I civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - IN GENERE Condizioni - "Scientia decoctionis" - Convinzione dell'imminente fallimento della controparte - Necessità - Esclusione - Consapevolezza dello stato di insolvenza - Sufficienza - Fattispecie.

In tema di presupposto soggettivo dell'azione revocatoria fallimentare, l'art. 67, comma 2, l. fall. non richiede che l'atto revocabile sia posto in essere da chi sia sicuro dell'imminente fallimento della propria controparte, ma presuppone solo che il terzo sia almeno consapevole del suo stato di insolvenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, pur avendo ritenuto sussistente una grave situazione di decozione della società, aveva tuttavia escluso la *scientia decoctionis* in capo alla banca creditrice, in forza dell'efficacia rassicurante derivante dall'imminente adozione del d.l. 103 del 2010, contenente disposizioni di sostegno alla regolarità del servizio di trasporto pubblico marittimo, di cui la debitrice era concessionaria).

FAMIGLIA

Cassazione, sentenza, 5 marzo 2026, n. 4977, sez. I civile

FAMIGLIA - FILIAZIONE - IN GENERE Procreazione medicalmente assistita eseguita all'estero - Figlio nato in Italia da due madri unite civilmente - Formazione dell'atto di nascita in Italia - Riconoscimento del figlio anche ad opera della madre intenzionale - Ammissibilità in esito alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 8 della l. n. 40 del 2004.

In conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 8 della l. n. 40 del 2004, per effetto della sentenza n. 68 del 2025 della Corte costituzionale, il figlio, nato in Italia da due madri unite civilmente e concepito all'estero mediante l'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, può essere riconosciuto anche dalla madre intenzionale che, insieme alla madre biologica, ha prestato il consenso alla pratica fecondativa.

Cassazione, ordinanza, 12 dicembre 2025, n. 32455, sez. III civile

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - IN GENERE Diritto di usufrutto di durata commisurata alla vita di uno dei coniugi - Acquisto in comunione legale - Compatibilità - Automatica conversione in usufrutto congiunto - Esclusione.

Il regime della comunione legale è logicamente e giuridicamente compatibile con l'acquisto di un diritto reale di usufrutto la cui durata, in base alla chiara identificazione dell'oggetto del negozio, sia commisurata alla vita di uno solo dei coniugi, il quale non si trasforma automaticamente in usufrutto congiunto, a prescindere dall'esclusione ex art. 179 c.c.

IMMOBILI

Cassazione, ordinanza, 5 novembre 2025, n. 29310, sez. V civile

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Classamento di un fabbricato nelle categorie D o E - Presupposti -

Destinazione occasionale o non coerente con le caratteristiche strutturali e funzionali del bene - Irrilevanza.

Il classamento catastale di un fabbricato nelle categorie D o E dipende dalla destinazione speciale o particolare risultante dalle caratteristiche costruttive, tipologiche e dimensionali, determinate, rispettivamente, dall'esigenza intrinseca di esercitare un'attività commerciale o industriale ovvero di assolvere a funzioni pubbliche o di interesse collettivo, in modo che l'immobile risulti insuscettibile di destinazione diversa se non mediante radicali trasformazioni incidenti sulla sua consistenza strutturale e sulla sua idoneità funzionale, senza che rilevino destinazioni inusuali, anormali, occasionali e temporanee, dovendosi, pertanto, guardare unicamente alle caratteristiche strutturali e funzionali oggettive del fabbricato, indipendentemente dall'eventuale utilizzo di quest'ultimo per lo svolgimento di attività incoerenti con le stesse.

NOTAIO

***Cassazione, sentenza, 31 marzo 2026, n. 7871, sez. II civile**

Responsabilità disciplinare

Integra la fattispecie di cui all'art. 147 lett. a) legge notarile, il deposito presso il Registro delle Imprese, in momenti diversi, di tre differenti copie autentiche dello stesso verbale societario; la fede pubblica, tipica degli atti notarili, comprende anche la correttezza formale delle copie conformi degli atti, rilasciate ai fini del loro utilizzo.

L'art. 147 lett. a) legge 16 febbraio 1913 n. 89 prevede una fattispecie disciplinare a condotta libera, all'interno della quale è punibile ogni comportamento, posto in essere dal notaio sia nella vita pubblica che nella vita privata, idoneo a compromettere l'interesse tutelato; l'art. 147 individua con chiarezza l'interesse tutelato, nella dignità e reputazione del notaio, decoro e prestigio della classe notarile, e determina la condotta sanzionabile in quanto idonea a compromettere l'interesse tutelato; la concreta individuazione della condotta disciplinarmente rilevante da parte del giudice di merito non è sindacabile dalla Cassazione, in quanto il controllo di legittimità sull'applicazione da parte del giudice di merito di clausole generali può solo mirare a verificare la ragionevolezza della sussunzione in esse del fatto concreto.

PRIVILEGI

Cassazione, sentenza, 29 dicembre 2025, n. 34681, Sez. Unite civili

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - EFFICACIA - DEL PRIVILEGIO SPECIALE RISPETTO AL PEGNO ED ALLE IPOTECHE - IN GENERE Credito garantito da privilegio ex art. 316, comma 4, c.p.p. - Concorso con credito garantito da ipoteca - Anteriorità degli adempimenti pubblicitari - Rilevanza - Conseguenze - Prevalenza dell'ipoteca anteriormente iscritta.

Il privilegio speciale immobiliare che, ai sensi dell'art. 316, comma 2, c.p.p., assiste i crediti da reato della parte civile si costituisce solo per effetto della trascrizione del sequestro conservativo penale sui beni dell'imputato o del responsabile civile di modo che, in deroga all'art. 2748, comma 2, c.c., il conflitto con i crediti ipotecari è regolato in base all'anteriorità degli adempimenti pubblicitari, con la conseguenza che, se l'ipoteca è iscritta anteriormente alla trascrizione del sequestro, il credito assistito da ipoteca volontaria è preferito a quelli privilegiati ex art. 316, comma 2, c.p.p..

PROCURA

***Consiglio di Stato, sentenza, 9 marzo 2026, n. 1860, sez. III**

Procura rilasciata all'estero - Autenticazione

È nulla la procura speciale alle liti rilasciata all'estero e autenticata da un avvocato italiano, stante il limite territoriale del potere di autenticare del difensore italiano chiaramente sancito dall'art. 12 L. 31 maggio 1995, n. 218; la procura alle liti rilasciata all'estero deve necessariamente essere autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede. Non ricorre l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a. qualora il conferimento di valida procura

all'estero (davanti a notaio o altro pubblico ufficiale abilitato) fosse agevolmente praticabile e la disciplina dei poteri certificativi del difensore, come interpretata dalla giurisprudenza, risulti univoca.

PROFESSIONISTI

***Cassazione, sentenza, 10 marzo 2026, n. 5383, Sez. Unite civili**

Azione disciplinare - prescrizione

Nel caso di illecito a carattere permanente, il *die a quo* del termine di prescrizione dell'azione disciplinare forense deve essere individuato nel momento di cessazione della condotta antiggiuridica.

Tale azione, ai sensi della legge n. 247/2012, risulta in ogni caso preclusa se esercitata oltre il termine massimo di sette anni e sei mesi dalla consumazione dell'illecito, incluso l'eventuale intervento di atti interruttivi. La prescrizione può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e la sua risoluzione non implica accertamenti in fatto, preclusi nella sede di legittimità.

***Cassazione, ordinanza, 3 marzo 2026, n. 4754, Sez. Unite civili**

Avvocato amministratore di società

L'avvocato che riveste la carica di amministratore unico di una società commerciale in violazione dell'art. 18, comma 1, lett. c), della legge n. 247 del 2012 pone in essere un illecito permanente, che cessa con la cessazione della stessa carica.

La data di cessazione dalla carica e, quindi, dell'illecito è rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione dell'azione disciplinare.

Cassazione, ordinanza, 18 dicembre 2025, n. 33065, Sez. Unite civili

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE Dovere di astensione ex art. 6-bis l. n. 241 del 1990 - Consiglio dell'ordine degli avvocati - Ambito di applicazione - Delibera di trasmissione della notizia disciplinare al Consiglio distrettuale di disciplina - Esclusione - Fondamento.

Il vizio derivante dalla violazione dell'art 6-bis della l. n. 241 del 1990 - che sancisce il dovere di astenersi, se in conflitto di interessi, per il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale - è applicabile alle delibere del Consiglio dell'ordine degli avvocati, ma non a quella con cui venga trasmessa al Consiglio distrettuale di disciplina la notizia di illecito disciplinare, trattandosi di attività vincolata insuscettibile di apprezzamento sotto il profilo dell'imparzialità.

SERVITÙ

Cassazione, ordinanza, 9 dicembre 2025, n. 31986, sez. III civile

SERVITU' - "NEMINI RES SUA SERVIT" - PRESTAZIONI ACCESSORIE - IN GENERE Proprietario del fondo servente - Prestazioni accessorie contemplate dal titolo - Omissione - Illecito extracontrattuale - Esclusione - Inadempimento - Configurabilità - Fattispecie.

In tema di servitù, l'omissione delle prestazioni accessorie, derivanti dal titolo costitutivo e gravanti sul proprietario del fondo servente, non costituisce illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c., integrando piuttosto inadempimento di obbligazioni aventi natura *propter rem*. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva qualificato come contrattuale la responsabilità del proprietario del fondo gravato da una servitù di oleodotto, per aver danneggiato la relativa condotta nel corso delle operazioni di pulitura di un canale irriguo, sul presupposto che dal contratto costitutivo del diritto reale fosse chiaramente evincibile l'assunzione, da parte del proprietario del fondo servente, dell'obbligo di astenersi dal compiere attività potenzialmente idonee ad impedire il pieno esercizio della servitù).

II. Diritto tributario

* Cassazione, ordinanza 26 marzo 2026, n. 7268, sez. V

Dichiarazione di successione – Errore da parte del contribuente- Dichiarazione di successione integrativa – Esclusione

La dichiarazione di successione integrativa o sostitutiva (art. 28, comma 6, 33, commi 1 e 1-bis TUSD) è una denuncia di successione redatta successivamente alla prima dichiarazione ed in ragione di un evento che dà luogo ad un mutamento della devoluzione dell'eredità, sicché serve anche per aggiungere eventuali beni, mobili o immobili, non inseriti precedentemente nell'asse ereditario. La dichiarazione di successione modificativa (art. 28, comma 6, e 31, comma 3, TUSD) consente di modificare i dati presentati nella prima dichiarazione relativi ai dati anagrafici degli eredi, alle quote ereditarie, ai dati catastali degli immobili ed ai dati relativi e liquidità (cfr. Cass. n. 31729/2018). Nella fattispecie in esame, al contrario, non siamo al cospetto di una dichiarazione integrativa idonea a modificare l'originaria dichiarazione di successione a causa del sopravvenire di un evento suscettibile di modificare la devoluzione ereditaria. La dichiarazione in oggetto non ha alcuna funzione modificativa, ma si connota per il suo carattere prettamente emendativo di un errore commesso nella prima dichiarazione di successione e pertanto poteva intervenire in ogni momento per correggere la dichiarazione di scienza affetta da errore materiale (come sostiene il contribuente).

* Cassazione, ordinanza 31 marzo 2026, n. 7965, sez. V

Imposta sulle successioni e donazioni- Allegazione alla denuncia di successione della dichiarazione di cui all'art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. n. 346/1990 da parte di uno dei coeredi anche in nome e per conto di altri eredi

In tema di esenzione di cui all'art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. n. 346 del 1990, la dichiarazione "contestuale" alla presentazione della denuncia di successione deve ritenersi necessaria non solo in quanto esplicitamente prevista dalla norma, ma comunque perché indispensabile a rendere conoscibile all'Amministrazione determinate intenzioni del contribuente cui la legge ricollega il beneficio invocato in questa sede. Nella fattispecie, risulta che uno dei coeredi aveva tempestivamente allegato alla denuncia di successione la richiesta di poter godere dell'agevolazione, entro l'anno dal decesso del dante causa, presentando la dichiarazione anche in nome e per conto degli altri eredi. La dichiarazione resa da altra coerede oltre che in proprio anche per conto della odierna controricorrente, non può reputarsi compiuta efficacemente nell'interesse della stessa, per un molteplice ordine di ragioni. Innanzitutto, come espressamente stabilito dall'art. 3 cit., la dichiarazione deve essere formulata, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione, dall'avente causa, fatta salva la presenza di una formale delega, nella fattispecie neppure richiamata e allegata. Non assume significato, a tal fine, la norma di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 346/1990, che consente ai soggetti obbligati di presentare la denuncia di successione anche in nome e per conto degli altri coeredi, dovendo necessariamente distinguersi la dichiarazione di successione, adempimento di natura prevalentemente fiscale, dall'opzione agevolativa che esprime una ben precisa volontà di proseguire l'esercizio dell'attività d'impresa o di detenere il controllo del capitale sociale. Neppure può attribuirsi rilevanza alla dichiarazione presentata dall'avente causa successivamente alla notifica dell'avviso di liquidazione, stabilendo la norma la presentazione contestuale alla denuncia di successione.

Va infine considerato che, secondo il costante indirizzo di questa Corte (Cass., n. 4498/2026; Cass., n. 14890/2024; Cass., n. 15407/2017; Cass., n. 4333/2016; Cass., n. 2925/2013; Cass., n. 5933/2013), le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell'art. 14 preleggi, sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati.

III. Diritto europeo e internazionale

*Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 7 ottobre 2025, causa n. 11212/23 Đorđević c. Serbia, sez. III

IMMOBILIARE – Distanze legali tra costruzioni – Diminuzione del valore immobiliare dovuto al mancato rispetto delle distanze minime tra edifici – Convenzione europea dei diritti dell'uomo - Articolo 8 – Diritto al rispetto della vita privata e familiare – Articolo 1 – Protocollo 1 – Protezione della proprietà

La Corte europea dei diritti dell'uomo si pronuncia su un caso serbo. L'oggetto del ricorso è volto a stabilire se le restrizioni al godimento del bene immobile dovute alla costruzione adiacente di un grattacielo a una distanza inferiore rispetto a quella prevista per legge, siano di intensità o entità tali da giustificare il pagamento di un indennizzo a causa del peggioramento della qualità della vita quotidiana all'interno dell'immobile e della diminuzione del valore dell'appartamento. Benché il nuovo edificio sia stato costruito in conformità a una licenza di costruzione valida, occorre valutare se sia stato rispettato il giusto equilibrio tra l'interesse del privato al godimento del bene e l'interesse pubblico allo sviluppo urbano. In tema di distanze legali tra costruzioni, viola l'articolo 8 della Convenzione, l'amministrazione che non utilizza la dovuta diligenza nella valutazione degli effetti del mancato rispetto delle distanze nella costruzione di edifici e che non tiene in debito conto di tutti gli interessi in gioco, venendo così meno al proprio obbligo positivo di garantire il diritto al rispetto del domicilio e della vita privata. Viola, inoltre, l'articolo 1 del protocollo 1 della Convenzione, l'autorità pubblica che non garantisce un giusto equilibrio tra le esigenze generali della collettività allo sviluppo urbanistico e i requisiti per la tutela del diritto al pacifico godimento della proprietà sottoponendo il privato ad un onere ingiusto e sproporzionato rispetto allo scopo perseguito.